



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
SERVIZIO II
Patrimonio archivistico

CIRCOLARE N. 1

10 GEN 2020

Prot. n. 388 All. 1
Class. 34.01.10/3

Roma,

A TUTTI GLI ISTITUTI
ARCHIVISTICI

OGGETTO: Valutazione e procedimento di donazione di materiale archivistico a favore degli Archivi di Stato, di cui alla Circolare della Direzione generale Archivi, n. 16 del 30 marzo 2017 - precisazioni

Sono pervenute a questa Direzione generale numerose richieste di chiarimento relative al procedimento di donazione di materiale archivistico a favore degli Archivi di Stato, i cui termini e le cui modalità sono stati individuati con la Circolare in oggetto.

Al riguardo si ritiene opportuno ulteriormente chiarire quanto segue.

La dichiarazione formale sottoscritta dal/i proponente/i e consegnata all'Archivio di Stato, oltre alle generalità del/i donante/i, deve indicare, in maniera precisa e non simbolica, il valore economico del materiale oggetto della proposta di donazione, specificando se tale valore sia o meno ritenuto "modico" secondo l'accezione contenuta nell'art. 783 del Codice civile, che valuta la donazione di modico valore quella che, avendo riguardo anche alle condizioni economiche del donante, non incide in modo apprezzabile sul patrimonio del medesimo.

La dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica del/i documento/i d'identità del/i sottoscrittore/i e dall'elenco di consistenza del materiale.

La Soprintendenza competente per territorio, cui compete la trasmissione della documentazione istruttoria relativa alla proposta di donazione, dovrà contestualmente indicare il proprio parere di congruità in relazione al valore economico del bene dichiarato dai donanti.

Si rammenta che è necessario "*accettare soltanto donazioni di materiale archivistico che, a prescindere dal suo valore economico, rivesta comunque un rilevante interesse culturale*", laddove per "rilevante interesse culturale", non debba tuttavia intendersi, in maniera esclusiva, l'avvenuta dichiarazione di interesse storico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 42/2004. Ne deriva che, per i compendi dichiarati ai sensi del citato articolo del D.lgs. n. 42/2004, l'accertamento del "rilevante



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
SERVIZIO II
Patrimonio archivistico

interesse culturale”, in quanto già avvenuto a seguito del relativo procedimento, non necessita di ulteriori elementi istruttori, mentre in tutti gli altri casi è necessaria un'apposita verifica della sussistenza di tale interesse, i cui esiti devono essere adeguatamente motivati e comunicati all'atto della proposta di donazione.

L'Archivio di Stato, nel manifestare la disponibilità ad accettare la donazione, dovrà effettuare una attenta valutazione degli spazi disponibili nei propri depositi, tenendo conto della necessità di poter accogliere i futuri versamenti, in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 41 del D.lgs. n. 42/2004.

Per quanto riguarda la valutazione della documentazione proposta in dono, è necessario attenersi ai criteri generali di pertinenza e integrazione del patrimonio degli Archivi di Stato. Si rammenta che è necessaria una ricognizione preventiva del materiale documentale al fine di verificare che sia in buono stato di conservazione, e che la donazione includa l'intero nucleo documentario, così da evitare dispersioni o successive integrazioni. Qualora risulti necessaria, un'eventuale selezione del materiale dovrà essere valutata anteriormente alla formalizzazione della donazione.

Nel caso in cui il materiale archivistico proposto in dono non costituisca una significativa integrazione al patrimonio nazionale degli Archivi di Stato, ma abbia comunque interesse storico, potranno essere indicate ai proponenti della donazione le istituzioni pubbliche presenti sul territorio che potrebbero eventualmente essere interessate alla sua conservazione.

La documentazione di natura bibliografica deve essere accolta solo se costituisce una testimonianza inscindibile dell'attività del soggetto produttore; laddove si proponano in dono raccolte esclusivamente bibliografiche, quest'ultime possono essere prese in considerazione solo se non rappresentino un eccessivo ingombro e possano significativamente arricchire la collezione della biblioteca dell'Istituto.

Una volta ricevuto il materiale, l'Archivio di Stato dovrà informare gli utenti, anche tramite il proprio sito internet istituzionale, della nuova acquisizione e programmare le attività di conservazione e valorizzazione del bene.

Si chiede alle SS.LL. attenersi a quanto sopra indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Buzzi

MC/



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo